



**N.8 SPECIALE  
5 per MILLE**

Con questa newsletter inviamo una comunicazione del CONI riguardo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM relativo alla richiesta d'ammissione al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF

Si prega di prendere attenta visione dell'intero documento ed in particolare delle disposizioni evidenziate in giallo.

#### CONI - Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 00091/08

- Ai Presidenti e Segretari delle FSN
- Ai Presidenti e Segretari delle DSA
- Ai Presidenti e Segretari degli EPS
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

**Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la definizione delle modalità di richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta dei contribuenti, la determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, la definizione delle modalità di riparto delle somme e delle modalità e dei termini di recupero delle somme non rendicontate, ai sensi dell'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).**

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM concernente l'oggetto, ai fini della erogazione agli aventi diritto, per l'anno 2008, di una quota del 5 per mille dell'IRPEF in base alla scelta a tal riguardo operata dai contribuenti.

E' noto in proposito che l'art. 3, comma 5, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), come modificato e integrato dall'art. 45 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, prevede, per l'anno 2008, la destinazione – in base alla scelta operata dai contribuenti – di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF netta a sostegno di determinati soggetti, tra i quali, qui particolarmente interessano le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nel settore dello sport dilettantistico di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 6), del d.lgs. n. 460/1997, ricomprese nella lett. a) del citato comma 5, nonché le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge di cui alla lett. c-bis) del medesimo comma 5.

- A) Tra le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nel settore dello sport dilettantistico rientrano, oltre al CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Detti ultimi sodalizi, come dispone l'art. 1 del DPCM in trattazione, per poter partecipare al riparto della quota del 5 per mille IRPEF, devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il modulo di domanda, conforme al facsimile allegato 1 al decreto predetto, <sup>Roma, 21 marzo 2008</sup> prevede una autodichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante il possesso da parte dell'ente medesimo dei requisiti richiesti. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione unicamente le domande pervenute all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2008 dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

I soggetti che hanno tempestivamente presentato domanda d'iscrizione vengono iscritti in un unico elenco, a cura dell'Agenzia delle Entrate.

L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza e del codice fiscale del soggetto medesimo, è pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito web innanzi specificato entro il 7 aprile 2008. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 14 aprile 2008, dal rappresentante legale dell'ente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell'ente.

Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione di una versione aggiornata dell'elenco, sul proprio sito web, entro il 18 aprile 2008.

Entro il 30 giugno 2008, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui sopra devono spedire, con raccomandata a.r. alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei soggetti medesimi, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla persistenza dei requisiti richiesti, conforme al facsimile allegato 2 al ripetuto decreto. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille IRPEF.

L'Agenzia delle Entrate procede entro il 31 dicembre 2008 ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle

dichiarazioni sostitutive presentate; procede, quindi, all'esclusione dal riparto del 5 per mille dei soggetti non in possesso dei requisiti richiesti, depennandoli dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Entro il 31 marzo 2009, l'Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito sia l'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio, sia l'elenco dei soggetti esclusi per cause di decadenza ovvero per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

**B) Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge – e pertanto iscritte nel registro telematico tenuto da questo Comitato Olimpico ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 136 del 2004, convertito dalla legge n. 186/2004 – per essere ammesse a beneficiare del riparto del 5 per mille IRPEF non sono tenute a presentare alcun modulo di domanda.**

Come disposto dall'art. 2, comma 6, del DPCM in trattazione, a tale incombenza provvede il CONI, redigendo e comunicando in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 26 marzo 2008, l'elenco di dette associazioni, con l'indicazione, per ciascun nominativo, della denominazione, della sede e del codice fiscale.

Entro la stessa data del 26 marzo 2008, il CONI trasmette, altresì, copia dell'elenco al Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.

Tale elenco viene poi pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, entro il 7 aprile 2008, sul proprio sito web.

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua IRPEF relativa al periodo d'imposta 2007 apponendo la firma in uno dei quattro riquadri che figurano nel CUD 2008, nel 730/1, nell'Unico Persone Fisiche 2008, ovvero nella scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille.

Negli appositi riquadri il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare la quota del 5 per mille della propria IRPEF (art. 5 del DPCM).

Ai soggetti ammessi al riparto spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma, nell'apposito riquadro, hanno altresì indicato il codice fiscale del destinatario.

Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ovvero indicato un codice errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti con la propria firma ad una delle finalità di legge, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni

dirette, espresse mediante indicazione del codice fiscale (art. 6 DPCM).

Alla corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettantigli provvedono, per quanto qui interessa, rispettivamente, il Ministro della Solidarietà Sociale riguardo alle attività operanti, senza fini di lucro, nel settore dello sport dilettantistico, di cui alla lett. a) del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, di cui alla lett. c-bis) del medesimo comma (art. 7 DPCM).

I soggetti percettori delle somme in discorso, entro un anno dalla ricezione degli importi, devono redigere un apposito rendiconto utilizzando il modulo disponibile sui siti istituzionali dei Ministri competenti, nel quale deve essere rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite per le finalità cui sono destinate, accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi posti in essere, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del costo, suddiviso nelle principali voci di spesa.

I suddescritti documenti devono essere trasmessi, entro i trenta giorni successivi alla data ultima prevista per la loro compilazione, al Ministero erogante. I soggetti che hanno percepito contributi d'importo inferiore a 15000 euro, pur se tenuti alla redazione dei detti documenti, nei termini stabiliti, sono esonerati dal loro invio, ma obbligati a conservarli per dieci anni e trasmetterli a richiesta dei Ministeri competenti per finalità di controllo (art. 8 DPCM).

I casi in cui i contributi erogati sono soggetti a recupero sono elencati nell'art. 9 del DPCM in esame. La norma stabilisce altresì le modalità e i termini di effettuazione di tale recupero.

Si darà tempestivamente informazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in questione.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Raffaele Pagnozzi

